

ISTITUITE LE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE

Anche il mondo dell'artigianato non è immune dalle controversie in materia di lavoro.

Può capitare, infatti, che il lavoratore dipendente avanzi rivendicazioni, anche di natura economica, nei confronti dell'impresa in cui lavora o ha lavorato, ritenendo lesi i propri diritti.

Diverse sono le strade per promuovere una vertenza di lavoro: quella giudiziaria con deposito del ricorso presso il Tribunale, quella amministrativa con la richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro (già DPL) di promuovere il tentativo di conciliazione, quella in sede sindacale.

Per favorire quest'ultima strada, sicuramente la più veloce e meno costosa per le parti "in lite", le Organizzazioni piemontesi dell'Artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto un Accordo regionale in materia di conciliazione delle controversie di lavoro.

L'Accordo permette ai dipendenti delle imprese associate alle Organizzazioni firmatarie di promuovere, attraverso l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato, il tentativo di soluzione delle controversie presso le Commissioni bilaterali di conciliazione che sono costituite presso le sedi Ebap di Bacino.

Le Commissioni in parola, composte pariteticamente da rappresentanti delle Associazioni artigiane e del Sindacato hanno il precipuo compito di conciliare le controversie di lavoro e arrivare, quando possibile, alla composizione della vertenza; in questo modo sono sicuramente evitate le ulteriori, ed inevitabili, spese legali, perchè si sa che gli avvocati non...lavorano gratis!

In questa prima fase le Commissioni di conciliazione saranno operanti nelle province di Torino e Cuneo, ma a breve l'operatività delle stesse sarà estesa a tutte le altre province piemontesi. Vediamo la procedura di accesso a questa modalità di gestione delle controversie:

- 1) A fronte di una rivendicazione economica, il Sindacato invia all'impresa e contestualmente alla Commissione (in questa prima fase, si ricorda, Torino e Cuneo) la richiesta di tentativo di conciliazione;
- 2) l'impresa, anche attraverso il suo consulente del lavoro, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta sindacale, può comunicare alla Commissione la propria disponibilità ad aderire al tentativo di conciliazione;
- 3) la Commissione provvederà a calendarizzare l'incontro ed a convocarlo formalmente entro i successivi 30 giorni e, una volta raggiunto l'accordo, redigerà verbale di avvenuta conciliazione.

Come si vede una procedura snella, veloce che si esaurisce nell'arco di poche settimane, senza incorrere nelle lungaggini burocratiche tipiche delle controversie di lavoro.

Sia le imprese che i lavoratori non dovranno sborsare alcunché: la Commissione di conciliazione esercita, attraverso i propri rappresentanti datoriali e sindacali, il proprio legittimo ruolo di rappresentanza e lo fa in un'ottica di confronto positivo.



in questo numero

SOSTEGNO AL REDDITO 2012
ACCORDI STATO REGIONI
21 dicembre 2011

CONCILIAZIONE
CONTROVERSIE DI LAVORO

Questo numero di EBAP Informazione è dedicato quasi interamente alle prestazioni di Sostegno al Reddito che l'Ente Bilaterale mette a disposizione delle imprese artigiane e dei loro dipendenti nel corrente anno.

Una prima novità riguarda la regolarità contributiva richiesta alle imprese per l'accesso alle prestazioni EBAP.

Dall'anno 2012 viene chiesta alle imprese la regolarità dei 12 versamenti mensili (F24) precedenti al mese in cui accade l'evento per cui la richiesta viene presentata.

Per evento si intende l'inizio di un periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, la fattura di acquisto di un bene, la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, e così via.

Per le imprese che in alcuni mesi non hanno avuto personale dipendente, o che sono diventate "datori di lavoro" da meno di 12 mesi, è possibile autocertificare tali situazioni. Le imprese che non hanno effettuato i versamenti dovuti devono regolarizzare i periodi mancanti. In entrambi i casi la documentazione (autodichiarazione ed F24) deve essere prodotta contestualmente alla domanda, la quale non potrà essere approvata in assenza di una posizione regolare dell'impresa.

Le imprese che iniziano a versare mensilmente dopo aver corrisposto ai propri dipendenti l'elemen-

to aggiuntivo della retribuzione mensile (25 euro) devono attendere il dodicesimo versamento per accedere alle prestazioni EBAP.

Lo stesso vale per imprese che, pur avendo avviato il versamento con F24, l'abbiano interrotto erogando i 25 euro ai propri dipendenti. Anche queste saranno in regola per l'accesso alle prestazioni solo dopo aver effettuato dodici versamenti mensili.

Dall'inserito e dalla locandina allegati, si desumono alcune variazioni riferite alle prestazioni 2012.

L'intervento a favore dei lavoratori licenziati, è quantificato in 800 euro NETTI per quanti sono licenziati da un'impresa iscritta all'EBAP ed in 400 euro NETTI, per i licenziati da imprese non iscritte.

Per quanto concerne le fasce di intervento sulle prestazioni ordinarie alle imprese, il numero di lavoratori in forza verrà calcolato effettuando la media mensile dei versamenti sui dodici mesi precedenti l'evento e dividendo tale media per € 10,42.

Le imprese che trasformano un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presenteranno una sola richiesta sul nuovo modello OCC. In precedenza era richiesta una prima domanda all'atto della trasformazione ed una, successiva, decorsi tre mesi dalla stessa.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli EBAP di Bacino ed all'EBAP Regionale, i cui riferimenti sono riportati in ultima pagina.

per migliorare la nostra comunicazione inviateci il vostro indirizzo e-mail a: ebap.piemonte@tin.it

Sedi EBAP di Bacino / OPTA

ALESSANDRIA
Via Trotti, 77 - 15100 AL
Tel. 0131 23 44 80 - Fax 0131 25 41 72

ASTI
Pza Cattedrale, 2 - 14100 AT
Tel. 0141 35 43 19 - Fax 0141 43 74 56

BIELLA
Via Galimberti, 22 - 13900 BI
Tel. 015 855 17 11 - Fax 015 855 17 22

CUNEO
Via Meucci, 4 - 12100 CN
Tel. 0171 45 12 37 - 45 12 38 - 63 13 20
Fax 0171 69 74 53

NOVARA
Via Ploto, 2C - 28100 NO
Tel. 0321 66 11 11 - Fax 0321 62 86 37

TORINO
Via Millio, 26 - 10141 TO
Tel. 011 38 70 82 - Fax 011 38 01 693

V.C.O.
Corso Europa, 27 - 28900 VC
Tel. 0323 58 86 11 - 50 70 37 Fax 0323 50 18 94

VERCELLI
Largo d'Azso, 11 - 13100 VC
Tel. 0161 28 24 01 - Fax 0161 28 24 35

EBAP Via Ardescovado, 3 - 10121 Torino
Tel./Fax 011 561 72 82
e-mail: ebap.piemonte@tin.it
www.ebap.piemonte.it



**ACCORDI STATO - REGIONI
DEL 21 DICEMBRE 2011:**

**nuovi obblighi di formazione
per i datori di lavoro
con funzioni di RSPP,
i Lavoratori, i Preposti
ed i Dirigenti**

Il **21 dicembre 2011** la **Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni** ha approvato due nuovi Accordi inerenti la formazione delle figure della sicurezza (art. 34 D.Lgs. 81/08 riguardante i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione; art. 37 D.Lgs. 81/08 riguardante i lavoratori, preposti e dirigenti).

L'entrata in vigore è avvenuta il **26 gennaio 2012**.

Tra le novità, la principale riguarda l'individuazione della **tipologia** e della **durata della formazione** in base al **livello di rischio** dell'attività aziendale.

Le imprese saranno infatti suddivise per **macrocategorie** (e corrispondenze **ATECO - classificazione delle attività economiche 2002-2007**) al fine dell'identificazione della corrispondenza del **livello** di rischio.

Esso potrà essere:

- **Basso:** Attività Artigianali (**carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc***), Commercio all'ingrosso e al dettaglio, Assicurazioni, alberghi e ristoranti, attività immobiliari e di informatica, associazioni ricreative, culturali e sportive e servizi domestici;
- **Medio:** agricoltura, pesca, **trasporti, magazzinaggi e comunicazioni**, Pubblica Amministrazione, istruzione*;
- **Alto:** **costruzioni**, industria estrattiva, alimentare, **tessile, abbigliamento, carta, editoria**, stampa, **produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine e apparecchi meccanici**, autoveicoli, **mobili, legno, manifatturiero**, energia, **rifiuti**, raffinerie, **chimica**, gomma e plastica, sanità, assistenza socio-residenziale*.

* Fonte All.2 Accordo Stato/Regioni 221 CSR

La prima delle figure ad essere assoggettata alle novità dell'Accordo è quella dei **Datori di Lavoro** che svolgono autonomamente le funzioni di **RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**.

Questi ultimi dovranno seguire corsi specifici in base al **livello di rischio**:

TIPOLOGIA	ORE DI FORMAZIONE	ORE DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Rischio Basso	16 ore minime	6 ore
Rischio Medio	32 ore minime	10 ore
Rischio Alto	48 ore minime	14 ore

ATTENZIONE

L'Accordo prevede che le ore di aggiornamento vengano preferibilmente distribuite nel quinquennio previsto per l'aggiornamento.

Altra **novità** di rilievo riguarda la formazione a carico di:

- **Datori di Lavoro che, per svolgere le mansioni di RSPP, hanno frequentato i Corsi in base all'art. 3 del D.M. 16/01/1997** (cioè tutti quei corsi predisposti prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo);
- **Datori di Lavoro che, pur svolgendo i compiti di RSPP, erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/1994.**

Questi ultimi (**Datori di Lavoro-RSPP esonerati**) dovranno effettuare obbligatoriamente il primo aggiornamento **entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo** e la cui durata sarà calcolata in base al **livello di rischio** in cui è classificata la ditta.

ATTENZIONE

Sono ESONERATI dall'effettuazione dei NUOVI corsi di formazione quei Datori di Lavoro che abbiano frequentato (e concluso), ENTRO E NON OLTRE 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, percorsi formativi, che per durata e contenuto rispettino quanto previsto dal D.M. 16/1/1997, già approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo

Anche tutti i **lavoratori** dovranno frequentare corsi di formazione in base al **livello di rischio** dell'impresa presso cui prestano l'attività:

TIPOLOGIA	MODULO GENERALE	MODULO SPECIFICO	TOTALE CORSO	AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Rischio Basso	4 ore	4 ore (minime)	8 ore (minime)	6 ore (minime)
Rischio Medio	4 ore	8 ore (minime)	12 ore (minime)	6 ore (minime)
Rischio Alto	4 ore	12 ore (minime)	16 ore (minime)	6 ore (minime)

La **formazione specifica** dei **lavoratori** deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'**evoluzione dei rischi** o all'**insorgenza di nuovi rischi**.

ATTENZIONE

Sono ESONERATI dall'effettuazione dei NUOVI Corsi di Formazione quei Lavoratori, Dirigenti e Preposti che abbiano frequentato (e concluso), ENTRO E NON OLTRE 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, percorsi formativi, che per durata e contenuto rispettino quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro per durata, contenuti e modalità, già approvati alla data di entrata in vigore dell'Accordo

Occorre notare che l'Accordo prevede che la tipologia di formazione predisposta per i **lavoratori** può costituire utile riferimento anche per i **Lavoratori Autonomi** e per le **Imprese Familiari**.

Altre categorie di lavoratori assoggettati agli obblighi formativi del nuovo Accordo sono i **Preposti** e i **Dirigenti** i quali dovranno seguire corsi di formazione **specifici** con **aggiornamenti periodici obbligatori**.

TIPOLOGIA	PREPOSTI	DIRIGENTI	AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Rischio Basso	Formazione Lavoratori + 8 ore (minime)	16 ore (minime)	6 ore (minime) in base ai compiti in materia di sicurezza
Rischio Medio	Formazione Lavoratori + 8 ore (minime)	16 ore (minime)	6 ore (minime) in base ai compiti in materia di sicurezza
Rischio Alto	Formazione Lavoratori + 8 ore (minime)	16 ore (minime)	6 ore (minime) in base ai compiti in materia di sicurezza

In sede di prima applicazione dell'Accordo il **Datore di Lavoro** deve **avviare alla formazione i dirigenti ed i preposti** in base alla tematiche previste dal nuovo Accordo e tali percorsi formativi devono essere ultimati **entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo stesso**.

I **nuovi assunti**, siano essi **lavoratori, dirigenti o preposti**, devono essere **"possibilmente"** formati (nei rispettivi percorsi formativi) **precedentemente all'assunzione** e, se ciò non fosse possibile, almeno **contestualmente all'assunzione**. Ove la formazione venga effettuata **contestualmente** all'assunzione occorre che il percorso **si concluda entro 60 giorni dalla stessa**.

Oltre alla formazione svolta in maniera tradizionale in aula, nell'Accordo è prevista la formazione in **e-learning** e cioè utilizzando piattaforme multimediali. Tale formazione è permessa in questi casi:

- per i **Datori di Lavoro:** il **modulo 1 (normativo)** e il **modulo 2 (gestionale)** e l'**aggiornamento quinquennale**;
- per i **Lavoratori:** la **formazione generale** e l'**aggiornamento quinquennale**;
- per i **Preposti:** le tematiche indicate **dal punto 1 al punto 5** del percorso formativo previsto nell'Accordo e l'**aggiornamento quinquennale**;
- per i **Dirigenti:** la **formazione** (tutti e 4 i moduli) e l'**aggiornamento quinquennale**.

Al fine di agevolare le imprese nell'identificazione dei nuovi adempimenti e nell'organizzazione dell'attività di formazione/aggiornamento delle figure aziendali della sicurezza, è opportuno contattare le sedi delle Associazioni Artigiane piemontesi di Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, CGIL, CISL, UIL, anche per avere informazioni sulle eventuali modifiche alla norma.

